



Centrale Unica di Committenza

Città di Pinerolo e Piovasco

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0121/361.312 - Fax 0121/361.353

<http://www.comune.pinerolo.to.it>.

PROCEDURA APERTA

(AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I.)

PER CONTO DEL COMUNE DI PIOVASCO

DISCIPLINARE DI GARA

CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIOVASCO, COMPRESA LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0.

1. PREMESSE.

Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Piovasco n. 355 del 31/07/2018 il Comune di Piovasco (in seguito anche solo "Comune" o "A.C.") ha adottato determina a contrarre e con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 06/08/2018 numero meccanografico 858/2018 registrata al numero 775 la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pinerolo e Piovasco (in seguito anche solo "CUC" o "S.A.") ha approvato gli atti di gara concernenti l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piovasco, compresa la fornitura dell'energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico.

Al riguardo si sottolinea che è pervenuta agli atti del Comune una "Proposta per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Piovasco", formulata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte della "Euroimpianti Electronic S.p.A." con sede in Trofarello (TO) (nel prosieguo Promotore), acquisita al protocollo il 18.10.2016 al n. 19766 e successivamente integrata con nota acquisita al protocollo l'08.03.2017 al n. 7855. Si richiamano, per farne parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, le seguenti delibere del Comune di Piovasco: delibera della Giunta Comunale n. 69 del 19.04.2017, delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 08.05. 2017 e delibera della Giunta Comunale n. 80 del 16.05.2018.

La Concessione, in particolare, comprende:

- l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio di illuminazione, ivi compresi gli impianti futuri di illuminazione pubblica e/o semaforici installati a cura della A.C. e dati in gestione al Concessionario;
- la volturazione, l'ottimizzazione dei contratti di fornitura e l'approvvigionamento di energia elettrica delle utenze di illuminazione pubblica;
- la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti oggetto di consegna od installati dal Concessionario;
- gli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale;
- la progettazione definitiva (da presentare in fase di gara con l'offerta tecnica) ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione (comprensiva di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza) e la successiva gestione degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione, proposti dal Concessionario in sede di progetto - offerta.

Si rinvia per le caratteristiche generali della Concessione agli elaborati approvati dal Comune di Piossasco con le succitate delibere della Giunta Comunale n. 69 del 19.04.2017 e n. 80 del 16.05.2018. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche solo "Codice").

Il luogo di svolgimento della Concessione è il Comune di Piossasco (codice NUTS ITC11)

CIG: 7573798FD0;

CUP: C49J18000180007.

Il **Responsabile del procedimento** (in seguito anche solo RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'arch. Alberto Biagio BODRITI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Piossasco (TO) (tel. 011/9027216).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di fattibilità ex art. 183, comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, per i cui elaborati si rinvia alle delibere della Giunta Comunale n. 69 del 19.04.2017 e n. 80 del 16.05.2018;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) modulo "Istanza di ammissione alla gara";
- 5) formulario per il D.G.U.E.;
- 6) modulo "Offerta economica".

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.pinerolo.to.it oppure www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle gare gestite dalla Centrale Unica di Committenza.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione siti presso il Comune di Piossasco, Piazza tenente L. Nicola n. 4, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero (tel. 011/9027216) **fino a 10 (dieci) giorni prima** della scadenza per la presentazione delle offerte. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo di posta elettronica: centrale.unica.committenza@comune.piossasco.to.it. Oltre detto termine la Centrale Unica di Committenza (CUC) non garantirà una tempestiva risposta ai quesiti posti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.pinerolo.to.it oppure www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alla gara in oggetto all'interno dello spazio riferito alla Centrale Unica di Committenza.

Dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse ai concorrenti che avranno l'onere di controllarne la pubblicazione prima di presentare l'offerta.

Per informazioni sulla presente procedura, rivolgersi ai referenti della Centrale Unica di Committenza dell'Ufficio Approvvigionamenti e Contratti del Comune di Piossasco (tel. 011/9027247-249-227; fax 011/9027261; e-mail: centrale.unica.committenza@comune.piossasco.to.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.A.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO.

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché la gestione associata degli impianti di pubblica illuminazione riqualificati permette di realizzare economie di scala tali da generare risparmi e conseguenti marginalità economiche. Inoltre, la gestione dei suddetti impianti distribuiti in modo capillare sul territorio comunale è sostenibile ed è qualitativamente soddisfacente se effettuata da un unico operatore economico. In ogni caso, la procedura di affidamento della Concessione è conformata al principio della più ampia concorrenza e partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Il valore stimato della concessione per l'intero periodo di validità dell'affidamento [20 (venti) anni quale durata posta a base di gara], sulla base del Progetto di fattibilità predisposto dal Promotore, è pari ad € **8.891.583,00** oltre IVA di legge (cfr art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al detto Progetto di fattibilità).

Trattandosi di un contratto di partenariato pubblico privato ex art. 3, comma 1 lett. eee) del Codice, il finanziamento dei lavori è a carico del Concessionario il quale come controprestazione avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della Concessione e percepire dal Comune di Piossasco il relativo canone annuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara e di entità inferiore al **canone annuo posto a base di gara pari ad € 390.216,24 (oltre IVA di legge) di cui € 385.216,24 quale importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso.**

Il costo della manodopera è quantificato in € 30.000,00 annui.

I lavori di adeguamento comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontano a € 1.737.512,88 (€ 1.911.070,79 oltre IVA come da Quadro Economico di progetto risultante dalla proposta del Promotore). Come definito dal Computo Metrico Estimativo allegato alla proposta del Promotore, l'importo della manodopera per i lavori di adeguamento è pari a € 287.334,16, equivalenti al 16,54% dell'importo dei lavori.

Codici CPV:

- principale:

50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;

- supplementari:

50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;

50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale.

4. DURATA.

La durata della Concessione è di **20 (venti) anni** (o altra durata determinata dal progetto – offerta dell'aggiudicatario), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Comune di Piossasco non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o non avrà proceduto all'individuazione della migliore forma di gestione del servizio nel rispetto della normativa al tempo vigente.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184 comma 1 del Codice, dopo l'aggiudicazione, di costituire una **società di progetto** in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione della concessione.

6. REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4.05.1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37, del D.L. 3.05.2010 n. 78 conv. in L. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 citato.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito si acquisiranno d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della Concessione riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del servizio di gestione, manutenzione ed erogazione di energia elettrica afferenti agli impianti di illuminazione pubblica).

Tale requisito è richiesto in ragione del valore economico della Concessione e dell'alta specializzazione della stessa, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio ovvero mediante copia conforme delle fatture che riportino in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Solvibilità per l'assolvimento degli impegni previsti per la realizzazione delle attività oggetto della Concessione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) di Istituti di Credito o Intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 diversi, indirizzate al Comune di Piossasco.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla S.A..

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi di illuminazione pubblica

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) il servizio di illuminazione pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore di una popolazione servita non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante un elenco da presentarsi in fase di gara con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti e il periodo; si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto di servizio.

In fase di verifica dei requisiti l'elenco dovrà essere corredato da originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione almeno dell'oggetto, della popolazione servita e del periodo di esecuzione.

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA28 o EA28a o EA28b idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione e/o scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la S.A. accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

f) Qualificazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico

Il concorrente deve essere in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione dei lavori afferenti agli interventi di adeguamento normativo e risparmio energetico.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia di attestazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti

ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere riconducibili alla cat. OG10, classifica III bis.

g) Esecuzione di servizi tecnici di progettazione

Il concorrente deve essere in possesso di adeguata qualificazione professionale per la progettazione a livello definitivo ed esecutivo ex art. 23 del Codice degli interventi di adeguamento normativo e risparmio energetico oggetto della Concessione.

La qualificazione professionale può essere posseduta direttamente attraverso la presentazione di attestazione SOA ex art. 84 del Codice per prestazioni di progettazione e costruzione per categorie e classifiche adeguate ai servizi tecnici e ai lavori da eseguire.

Qualora i concorrenti siano, invece, privi dell'attestazione SOA di cui sopra ovvero nel caso in cui, pur possedendo tale qualifica, non siano in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale tramite la propria struttura tecnica interna, devono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale.

I soggetti raggruppati indicati per la progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

g1) iscrizione al competente albo professionale;

g2) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, per un importo pari ad € 70.000,00;

g3) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe IB.08 (individuata sulla base del D.M. del 17.06.2016) per un importo globale non inferiore ad una volta l'importo stimato dei lavori pari a € 1.738.000,00;

g4) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di due servizi di ingegneria e di architettura (cd. "servizi di punta"), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori individuate sulla base del D.M. del 17.06.2016, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,8 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento: IB.08 euro 1.160.000,00 e IA.02 euro 280.000,00. Tale requisito non è frazionabile;

g5) personale tecnico:

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria):

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura minima pari a 4 (quattro) unità FTE (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);

- per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici pari ad almeno n. 4 (quattro) FTE (da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

Si precisa che solo ed esclusivamente nell'ipotesi di "sub-raggruppamento" di progettisti tale sub-raggruppamento dovrà prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, dovrà indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione.

La comprova del requisito è fornita:

- se il requisito è posseduto direttamente, mediante presentazione di copia di attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione e costruzione per categoria OG10 classifica III bis;
- se il requisito non è posseduto direttamente mediante presentazione di copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al periodo considerato ovvero copia del contratto unitamente alla copia dei certificati rilasciati dall'Amministrazione pubblica/del committente privato, in ogni caso corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1a)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti .

Il requisito relativo alla **solvibilità** per l'assolvimento degli impegni previsti di cui al **punto 7.2c)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**esecuzione dei servizi** di cui al **punto 7.3d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti.

Il requisito relativo al **sistema di gestione della qualità** di cui al **punto 7.3e)** deve essere soddisfatto dalle imprese che svolgeranno le specifiche attività per le quali è richiesta siffatta qualificazione ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici ovvero dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla **qualificazione per i lavori** di cui al **punto 7.3f)** deve essere soddisfatto nel suo complesso, fermo restando che le quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Il requisito relativo ai **servizi tecnici di progettazione** di cui al **punto 7.3g)** deve essere soddisfatto nel suo complesso tenendo conto che quello riguardante la lettera g4) ("servizi di punta") non è frazionabile.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale i cui ai punti 7.2 e 7.3 [salva la successiva precisazione per quello di cui al punto 7.3e)],** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo al **sistema di gestione della qualità** di cui al **punto 7.3e)** deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti relativi ai titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. g) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la S.A. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della Concessione che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo della Concessione in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

10. GARANZIE.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% di € 8.891.583,00 (valore della concessione) e precisamente di importo pari ad € **177.831,66**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

- 3) **una cauzione ex art. 183, comma 13, del Codice**, di € 43.437,82 pari al 2,5% del valore dell'investimento (pari a € 1.737.512,88 al netto dell'IVA di legge). L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. La cauzione è costituita con le stesse modalità della garanzia di cui al precedente punto 1).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6.09.2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Piossasco; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs 21.11.2007 n. 231, in contanti presso la Tesoreria Comunale del Comune di Piossasco – UniCredit S.p.A., filiale di Piossasco, Piazza XX settembre o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Piossasco o con bonifico intestato al Comune di Piossasco sull'IBAN IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878, avendo cura di indicare nella causale "*Garanzia provvisoria per Concessione ex art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piossasco*";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e dovrà indicare quale beneficiario della stessa il Comune di Piossasco, Piazza Tenente L. Nicola n° 4, 10045 Piossasco (c.f. 01614770012).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018;
- 4) avere validità per **270 (duecentosettanta) giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione non autenticata della garanzia provvisoria ovvero la sottoscrizione della garanzia stessa da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo attraverso una visione guidata degli impianti e delle dotazioni oggetto di Concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni contrattuali. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comune.piovasco@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail/indirizzo PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **almeno 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con **almeno due giorni di anticipo**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Piovasco rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Piovasco è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il Promotore è esonerato dal sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per un importo pari a € **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del

27.01.2018, e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la S.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la S.A. **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano esclusivamente all'**ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo** (I° piano – stanza n. 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì e venerdì: ore 9-11,30 mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30.

Il plico deve pervenire **entro le ore 11.30 del giorno 5 novembre 2018, esclusivamente all'indirizzo "Centrale Unica di Committenza presso Comune di Pinerolo – Ufficio Protocollo, piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 PINEROLO"**.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, codice PASSOE) e riportare la dicitura: **"Offerta per la gara gestita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del Comune di Piossasco relativa alla concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, compresa la fornitura dell'energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico - CIG: 7573798FD0 - Scadenza offerte: 05/11/2018 h. 11.30. Non aprire"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse, sigillate e separate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della Concessione e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economico - temporale".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di **esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle

single buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione integro o nel termine stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economico - temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.pinerolo.to.it oppure www.comune.piovasasco.to.it nelle pagine dedicate alla gara in oggetto all'interno dello spazio riferito alla Centrale Unica di Committenza.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **270 (duecentosettanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economico - temporale e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o cauzione ex art. 183, comma 13 del Codice, autentica sottoscrizione della garanzia provvisoria o della cauzione appena menzionata) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la S.A. assegna al concorrente un congruo termine – fissato in 5 giorni lavorativi decorrenti dalla formale richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**. In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**, preferibilmente secondo il modello allegato, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.

Il concorrente compila elettronicamente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifiche, scaricabile dal sito internet del Comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it e dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alla gara in oggetto all'interno dello spazio riferito alla Centrale Unica di Committenza, secondo quanto di seguito indicato.

IL FORMULARIO VA PRESENTATO IN MODALITA' ELETTRONICA in un file di formato non modificabile, sottoscritto con firma digitale e memorizzato su supporto informatico (ad es. CD o USB) da inserire all'interno della busta amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di Concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Piovasasco a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 174 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

15.3.1. Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato Anac dell'8.11.2017;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Piossasco con delibera della Giunta Comunale n. 231/2013 scaricabile al link <http://www.comune.piossasco.to.it/appalti/CodiceComportamentoPiossasco.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 6) indica ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 7) si impegna ad iniziare le prestazioni oggetto di Concessione in pendenza di stipula del contratto sotto riserva di legge;
- 8) **(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"):** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 9) **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2,

e 53, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 10) dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega l'attestazione rilasciata dal Comune di Piossasco;
- 11) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- 12) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la S.A. e/o il Comune di Piossasco a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 13) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il trattamento dei dati avverrà, altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016;
- 14) **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione nelle forme di cui al paragrafo 15.1.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 13 e, ove pertinente 14, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- **attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciato dal Comune di Piossasco;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- documento attestante la **cauzione ex art. 183, comma 13** del Codice;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;

- **almeno due idonee dichiarazioni**, da esibire in originale, **rilasciate da Istituti di Credito diversi**, attestanti che l'operatore economico è solvibile per l'assolvimento degli impegni previsti per la realizzazione delle attività oggetto della concessione di cui trattasi. La S.A. e/o il Comune di Piovasasco si riservano, in sede di verifica della documentazione presentata a comprova del requisito di cui trattasi, di chiedere agli istituti di credito che hanno rilasciato le relative dichiarazioni conferma di quanto nelle stesse attestato.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o dei lavori, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) Proposta gestionale che illustra, anche in riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione [cronoprogramma, modalità di presa in carico, messa in esercizio e conduzione degli impianti per il periodo stabilito, l'indicazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari da eseguire durante il corso della concessione (frequenza, oggetto dell'attività, etc.), l'utilizzo di supporti informatici].

La proposta deve indicare anche l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità e le caratteristiche gestionali del servizio proposto.

La proposta deve contenere, altresì, la matrice dei rischi (vedasi Linee Guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28.03.2018), nonché le modalità di attuazione del flusso informativo per il monitoraggio sui rischi.

La proposta deve essere contenuta in una relazione avente complessivamente non più di 40 (quaranta) facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti (spaziatura normale, interlinea singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come due facciate in formato A4. Nel conteggio sono incluse le copertine, gli indici e le tabelle.

2) Progetto definitivo firmato da professionista abilitato e controfirmato, per conferma, dal rappresentante legale o procuratore dell'impresa esecutrice dei lavori, composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale e relazioni specialistiche;
- b) calcolo degli impianti;
- c) calcoli illuminotecnici di tutte le strade interessate dall'intervento;
- d) tabella strade campione (pubblicata sui siti internet del Comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it e del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alla gara in oggetto all'interno dello spazio riferito alla Centrale Unica di Committenza), compilata in ogni sua parte;
- e) calcolo della potenza installata;
- f) elaborati grafici progettuali.

3) Ulteriore documentazione che consenta la valutazione della qualità del materiale offerto accompagnata da materiali informativi (redatti o tradotti in italiano), timbrati o siglati dal concorrente e qualunque altro elemento utile per una esatta valutazione tecnico - qualitativa del prodotto.

4) Bozza della convenzione relativa agli interventi proposti che dovrà prevedere (contenuto minimo): la disciplina delle penali, le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi e di esecuzione dei lavori, la previsione di un periodico resoconto economico – gestionale, la specificazione delle modalità di controllo del Comune in fase di redazione degli elaborati progettuali, durante l'esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti e tutto quanto altro ritenuto necessario a determinare la qualità dei servizi proposti.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economico - temporale, pena esclusione dalla procedura di gara. Pertanto il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi ed il quadro economico devono essere inseriti nella busta "C".

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICO – TEMPORALE.

La busta "C – Offerta economico - temporale" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) Offerta economico - temporale

L'offerta economica, redatta in bollo, preferibilmente compilata secondo il modello allegato, contiene i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale applicato al canone** complessivo annuale a carico del Comune di Piossasco, espresso in cifre e in lettere e inferiore a quello a base d'asta (€ 385.216,24, IVA esclusa, soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) Durata** della Concessione espressa in numero di anni (in cifre e in lettere) non superiore ad anni 20 (venti).
- c) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della Concessione.
- d) Stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- e) Valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta** ed oggetto di rimborso secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 9 del Codice.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte espresse in forma diversa da quella richiesta ovvero condizionate ovvero determinanti rialzi laddove sia richiesto un ribasso.

2) Piano economico-finanziario ex art. 183, comma 9 del Codice, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1966.

3) Computo metrico estimativo.

4) Elenco Prezzi.

5) Quadro Economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economico – temporale	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Proposta gestionale	15	1.1	Caratteristiche del servizio e della relativa gestione, nonché organico e risorse strumentali impiegate	3,5	
			1.2	Metodologia ed organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento	3,5	
			1.3	Matrice dei rischi	8	
2	Bozza della convenzione di concessione	9	2.1	Qualità e completezza della bozza della convenzione	2	
			2.2	Disciplina delle penali e modalità di controllo del Comune durante la progettazione, esecuzione dei lavori e gestione degli impianti	3	
			2.3	Contenuti e periodicità del resoconto economico-gestionale	4	
3	Qualità ed efficienza interventi adeguamento normativo	13				13
4	Qualità ed efficienza energetica	13				13
5	Qualità del progetto definitivo	5		Valore tecnico e ambientale	3	
				Valore funzionale	2	
6	Caratteristiche dei materiali proposti	5			5	
7	Innovazioni tecnologiche proposte all'interno del progetto definitivo (es: pali intelligenti, Smart City, Wifi)	10			10	
Totale		70			44	26

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 45 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo – compensatore. In particolare i coefficienti saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del seguente metodo:

- **Qualità ed efficienza degli interventi di adeguamento normativo.** Il valore massimo sarà assegnato al concorrente che propone, mediante la compilazione della tabella “strade campione”, il valore massimo dato dalla somma del parametro U0, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte con la seguente formula matematica: coefficiente = valore da comparare/valore massimo). Il valore indicato nella tabella dovrà trovare riscontro nei calcoli illuminotecnici progettuali.

- **Qualità ed efficienza energetica.** Il valore massimo sarà assegnato al concorrente che propone la minor potenza totale ai fini del calcoli del consumo energetico, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte con la seguente formula matematica: coefficiente = valore da comparare/valore massimo). Il valore indicato dovrà trovare riscontro negli elaborati progettuali.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICO – TEMPORALE.

Il punteggio previsto per l’offerta economico – temporale è articolato nei termini seguenti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Ribasso sul canone di concessione a carico del Comune	25
Riduzione periodo di concessione	5
TOTALE	30

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale sul canone dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale sul canone dell’offerta più conveniente.

Quanto all'offerta temporale, il coefficiente massimo 1 (uno) sarà attribuito al concorrente che offre la minore durata della concessione e per interpolazione lineare il coefficiente minimo 0 (zero) sarà attribuito al concorrente che offre la durata maggiore della concessione.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo – compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa (discrezionale) nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **7 novembre 2018 alle ore 10.00** presso la Sala Giunta del Comune di Pinerolo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno un giorno prima, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, nel caso in cui il numero dei partecipanti alla gara fosse superiore a 10, mediante avviso sui siti internet del Comune di Pinerolo e del Comune di Piosasco, nelle pagine dedicate alla gara in oggetto all'interno dello spazio riferito alla Centrale Unica di Committenza.

Con le stesse modalità sopra indicate sarà data comunicazione delle successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: custodia in armadio chiuso a chiave fino alla consegna degli stessi alla suddetta commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla base degli indirizzi espressi nella succitata determinazione del Comune di Piossasco n. 355/2018, e precisamente:

- la commissione sarà composta da tre membri;
- il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale e non essere in servizio presso il comune di Piossasco, mentre i restanti due membri saranno prioritariamente individuati tra i dipendenti del comune di Piossasco; in caso di accertata impossibilità di individuare tali figure all'interno del comune di Piossasco le stesse saranno individuate tra dipendenti di altri enti locali;
- i membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- i membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un'esperienza almeno triennale nel settore tecnico-manutentivo o nel settore amministrativo-contabile; i membri privi di qualifica dirigenziale/apicale non dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento di servizi di gestione impianti di illuminazione pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante;
- i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo da novembre 2018 a febbraio 2019;
- la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICO – TEMPORALI.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla S.A. che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economico - temporale e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. Il punteggio sarà comunque letto in seduta pubblica.

La commissione procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il ribasso sul canone e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il ribasso sul canone e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economico - temporali, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla S.A. le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economico - temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi economici in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la S.A. procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della S.A. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

Gli esiti della verifica dell'anomalia sono riportati dalla commissione in seduta pubblica.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente a cui il Comune di Piossasco ha deciso di aggiudicare la Concessione.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune di Piossasco, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il Comune di Piossasco, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Piossasco, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la Concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Piossasco procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Piossasco aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Codice e nei limiti indicati dal comma 9, che risultano essere pari a € 43.437,82 oltre IVA di legge.

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184 comma 1 del Codice, dopo l'aggiudicazione, di costituire una **società di progetto** in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione della concessione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Dopo l'aggiudicazione, l'affidatario sarà invitato a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; la mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Piosasco che aggiudicherà la Concessione al concorrente che segue in graduatoria;
- la documentazione necessaria ai fini dei controlli antimafia e delle verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata pari all'importo del contratto;
- la cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con decorrenza dalla data di inizio di esercizio del servizio;
- polizza assicurativa del progettista ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune di Piosasco procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante – Segretario Generale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Piossasco interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della Concessione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Piossasco entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.500,00. Il Comune di Piossasco comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto. Le stesse, in conformità agli attuali valori posti a base di gara, ammontano presumibilmente a € 7.500,00. Siffatte spese saranno definite in relazione all'esito della gara di concessione e al conseguente importo contrattuale che sarà pari al valore della concessione determinato secondo i seguenti dati oggetto di offerta: importo del canone annuo decurtato del ribasso offerto moltiplicato per il numero di anni di durata offerti, oltre l'indicizzazione secondo i criteri risultanti dal Business Plan dell'aggiudicatario.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di riscatto dei pali di ENEL SOLE per un importo di € 44.589,08. Tali spese dovranno essere versate al Comune entro sessanta giorni dall'aggiudicazione della Concessione.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**IL RESPONSABILE C.U.C.
(dott.ssa Danila GILLI)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa